

Allegato "A" in via di definizione

CALENDARIO VENATORIO 2011/2012

ART. 1

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie).

I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della L.R. 33/97).

ART. 2

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge 11/02/1992, n° 157.

A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, **il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.**

ART. 3

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 - Negli ambiti di cui alla Proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016, l'attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 10 settembre al 31 ottobre 2011 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 10 settembre al 12 dicembre 2011

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*); Merlo (*Turdus merula*)

d) dal 10 settembre al 15 dicembre 2011 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

e) dal 19 settembre al 31 dicembre 2011 incluso:

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*).

f) dal 1 ottobre 2011 al 9 gennaio 2012 incluso:

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).

g) dal 1 ottobre 2011 al 19 gennaio 2012 incluso:

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*) ghiandaia (*Garrulus glandarius*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*),

- Fagiano (*Phasianus colchicus*), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

mammiferi:

- Volpe (*Vulpes vulpes*).

h) dal 10 ottobre al 21 novembre 2011 incluso:

mammiferi: lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Nell'A.T.C. CT1 l'attività venatoria alla lepre italiana è consentita soltanto nei Comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta S.A., Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina e Scordia;

Nell'A.T.C. CT2 è consentita soltanto nei Comuni di: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini.

Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino;

Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.

i) dal 17 ottobre al 30 dicembre 2010 incluso:

uccelli: allodola (*Alauda arvensis*);

l) dal 1° novembre 2011 al 30 gennaio 2012 incluso:

mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*).

m) dal 1° novembre al 31 dicembre 2011 incluso:

uccelli: beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Inoltre:

- dal 10 settembre alla terza domenica di settembre la caccia alla Tortora, al Colombaccio ed al Merlo è consentita unicamente nella forma di appostamento temporaneo e con obbligo di raggiungere il sito di appostamento con l'arma in custodia;
- dal 1° al 31 gennaio 2012 la caccia alla Volpe con l'ausilio dei cani da seguita è consentita previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente. Se in battuta, è regolata con provvedimento da emanarsi a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio entro il 1° ottobre 2010.
- dal 1° al 31 gennaio 2012 la caccia al cinghiale con l'ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.
- la caccia al Cinghiale in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio;
- la caccia al Cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2010, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
 - le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - 2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - 3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;
 - la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
 - tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
 - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.
- non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino. Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
 - a) n° 16 giornate dal 1° settembre al 14 novembre 2010;

b) n° 12 giornate dal 15 novembre 2010 al 31 gennaio 2011.

Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nel secondo periodo.

- nelle isole minori interessate da Zone di Protezione Speciale, nelle aree esterne alle aree d'interesse comunitario la caccia è consentita a partire dal 1 ottobre 2011 anche, per una distanza di 500 metri, in quanto contigue alle ZPS, nel rispetto dell'art. 1 comma 5bis della L.N. 157/92 e smi, introdotto dall'art. 42 della L.N. 96/2010.

ART. 5

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	4	40
Beccaccia	2	20
Tortora	10	
Allodola, Alzavola, Gallinella d'acqua, Folaga	10	
Beccaccino, Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone, Moriglione e Pavoncella	5	
Canapiglia	1	4
Moretta	1	2
Coniglio selvatico	3	
Lepre italiana	1	2

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di Coniglio selvatico e Lepre italiana non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

Nelle isole di Pantelleria (TP4) e di Linosa (AG3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Gli abbattimenti di Lepre italiana, ove consentiti, devono essere segnalati entro 48 ore dell'abbattimento mediante apposita scheda alle ripartizioni faunistico-venatorie territorialmente competenti (cfr. Trocchi e Riga, 2005).

ART. 6

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

Le attività cinofile potranno essere esercitate nell'arco temporale compreso tra un'ora dopo l'alba alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 ad un'ora prima del tramonto.

ART. 7

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dal 10 settembre al 31 ottobre 2011 incluso, ad esclusione dei Comuni di **Ciacciana** (AG1) e **Licata** (AG2).
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta è consentito dal 4 settembre al 4 novembre 2010 incluso in tutto il territorio
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 10 settembre al 28 novembre 2011 incluso in tutto il territorio ad esclusione dei Comuni di **Mineo** (CT1) e **Mazzarrone** (CT2). Negli anfratti lavici l'uso del furetto è consentito dal 10 settembre al 15 dicembre 2011.

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani è consentito dal 10 settembre all'11 novembre 2010 incluso, ad eccezione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di **Marsala** dove è vietato.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito soltanto nei Comuni di Caccamo e Ciminna (PA2), dal 10 settembre al 07 novembre 2010 incluso.

L'uso del furetto è **vietato** negli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 8

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Nell'isola di Capo Passero l'esercizio venatorio è consentito a partire dal 16 ottobre 2010. Nel Lago Trinità il prelievo venatorio agli anati è consentito a partire dal 15 novembre 2010.

ART. 9

Come previsto dalle normative vigenti, fatti salvi i divieti e le disposizioni previsti in virtù di altre normative e regolamenti, l'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale*", eventualmente implementate con le indicazioni suggerite e contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza, come previsto dal DPR 357/92 e smi. Qualora la valutazione d'incidenza lo dovesse consentire, l'esercizio venatorio all'interno di questi siti sarà regolamentato con appositi e specifici decreti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

ART. 10

Nel caso in cui non venisse raggiunta, ove indicato, la quota prevista di territorio protetto, al fine di adottare misure di tutela per la fauna selvatica, in applicazione del principio di precauzione, nei territori destinati alla caccia programmata, anche se non inclusi all'interno dei siti Natura 2000, si applicano le seguenti prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 per la conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale", relative all'esercizio venatorio, peraltro ritenute misure minime e sufficienti per conservazione di fauna e di habitat per le aree d'interesse comunitario:

- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
- esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, prefissate dal calendario venatorio, , nonchè con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle aree in cui la gestione è affidata associazioni venatorie e cinofile (zone cinologiche) ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati (aziende agro-venatorie);
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonchè ampliamento di quelle esistenti;
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre nei valichi montani e nelle isole minori rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche. Per quanto sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante nelle ZPS può essere praticata esclusivamente nei giorni di **sabato e domenica**.

ART. 11

All'interno delle zone umide della Regione, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, non è consentito l'uso dei pallini di piombo.

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo e sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio.

ART. 12

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 km dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5bis della L.N. 157/92 e smi, introdotto dall'art. 42 della L.N. 96/2010.

ART. 13

La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri dagli stessi

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04'' N – 14° 00' 18'' E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34'' N – 14° 05' 59'' E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21'' N – 14° 35' 27'' E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18'' N – 14° 42' 35'' E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31'' N – 14° 17' 51'' E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59'' N – 14° 59' 54'' E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34'' N – 15° 12' 14'' E

ART. 14

Per la stagione venatoria 2011/2012 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1. **Località “Bacino lago Arancio”**, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circonda;

2. **Località “Castellaccio”**, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km così delimitata: partendo dall’incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (C.da Balate) si prosegue per 650m con direzione Sud fino ad arrivare all’incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m fino ad arrivare all’incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbecca la stessa, si prosegue per 5.000m fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
3. **Area** resa libera a seguito della ripermimetrazione dell’A.F.V. “Mandra di Piano”, che confina a nord-ovest con l’A.F.V. “Mandra di Piano” ed a sud-est con l’Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica “Scala”;
4. **Area comunale “Parco Monte Po”**, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);
5. **Parco Naturalistico sub-urbano “Gurna”**, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1);
6. **Parco Naturalistico sub-urbano “Monte Serra”**, ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1);
7. **Comune di Giardini Naxos - “Foce dell’Alcantara”**;
8. **Comune di Castelmola (ME2)** - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
9. **Comune di Forza d’Agrò (ME2)** – zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
10. Invaso **“Diga Rubino”** – località Margi, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1);
11. **“Pantano Leone”**, ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Mazara (TP2).

ART. 15

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico- venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l’abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

ART. 16

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 e smi – L.R. 33/97 e smi);
- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
- misure di conservazione relative alle zone di protezione speciale (D. M. del 17 ottobre 2007);
-

L’ASSESSORE